

678834
SBN

ORDINANZA

DI

S U A M A E S T À


INTORNO AI DISERTORI

D E L L E

R E A L I T R U P P E .



de Saenger



N A P O L I

NELLA STAMPERIA REALE

1791.





FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRIN-
CIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA
ec. ec. ec.

DAlle rappresentanze de' Superiori delle Nostre Reali Truppe abbiamo Noi rilevata la necessità di doverci ormai promulgare una fissa, e distinta legge, onde ovviar con efficacia alle diserzioni de' Soldati, le quali, per la incertezza delle antiche leggi, si sono oltremodo rendute frequenti. Pertanto abbi-
* mo

mo stimato cosa conveniente alla Giustizia , ed al Nostro Real servizio il far pubblicare la seguente Ordinanza intorno all' accennato delitto ; e vogliamo che la medesima si esegua , ed offervi inviolabilmente, restando abolita ogni altra Ordinanza sullo stesso assunto .



CAPITOLO I.

Delle pene pronunciate contro i Difertori.

ART. PRIMO. **C**onsiderando Noi che la diserzione è uno de' delitti contro lo Stato , e che non ve ne può esser altro più nocivo al Nostro Real Servizio , specialmente se questo delitto vien commesso in tempo di Guerra ; è perciò Nostra Real Mente che i rei di tal delitto siano puniti colla pena della morte in alcuni casi gravissimi , come andremo divisando quì appresso . Ne' casi poi meno gravi , o accompagnati da circostanze infamanti , vogliamo che tali rei siano condannati al presidio , o alla galea , o frustati , e marcati dall' Esecutor di Giustizia . E finalmente quando la diserzione non sia accompagnata da circostanze aggravanti , vogliamo che sia in parte punita colla pena della bacchetta , ed in parte , o interamente contraccambiata colla prolungazione del tempo di servizio , secondo verrà spiegato ne' seguenti Articoli .

Idea preliminare del delitto della diserzione , e della sua pena.

CAPITOLO II.

Del Ritorno volontario de' Difertori.

ART. PRIMO. **S**E un Soldato siasi assentato dalla sua Compagnia senza licenza , non vi abbia fatto ritorno fra due giorni successivi a quello , nel quale

Quando un Soldato debba riputarsi Difertore , e quando Emanfore , allontanandosi dalla Compagnia .

A 2

avrà

avrà mancato alla visita , e seguiti a mancare alla visita del mattino del terzo giorno ; farà egli considerato come Difertore, registrato come tale dal giorno della sua assenza nel libro delle Filiazioni, e denunciato subito dal Comandante del Corpo ai Superiori immediati, e Maggiori, al Ministro della Guerra, ed a' Comandanti di Milizie, Presidi, e Governatori de' luoghi, dove si possa credere essere rifugito il Difertore per motivo di avervi parentele, ed aderenze, o per altra causa; affinchè possa farsene pronta ricerca. Ben inteso però che quando il detto Difertore non sia arrestato fuori de' limiti, stabiliti da' bandi dell' Esercito per la consumata diserzione (i quali nelle Piazze d' Armi, o ne' Quartieri, dove vi siano Truppe di Guernigione, o anche di passaggio, non debbono mai oltrepassare la distanza di un miglio, contando dalla Barriera, o ultima Casa della Piazza, o del Quartiere, purchè le porte non ne siano state consegnate) farà castigato come Emanfore, colle pene stabilite per la disciplina del Corpo, a proporzione della durata del tempo, in cui si sarà mantenuto lontano dalla sua Compagnia; purchè non si provi ch' egli sia uscito fuori de' limiti suddetti, e poi ritornato dentro de' medesimi: nel qual caso farà considerato come Difertore.

Ed allontanandosi dalla Guardia, o da un Distaccamento.

ART.II. Se un Soldato, in luogo di essersi allontanato dalla sua Compagnia, si assenti dalla Guardia, o da un Distaccamento, e, oltre al non essersi ritirato colla stessa Guardia, o col Distaccamento,

ab-

Capitolo II.

abbia ancora mancato alla visita nel mattino del seguente giorno; farà egli da quel punto considerato come Difertore: e si pratticheranno tutte le diligenze, e misure descritte nell' Articolo precedente.

ART. III. Oltre a quanto vien determinato, e prescritto ne' precedenti Articoli, se verrà arrestato qualche Soldato, che siasi portato fuori de' limiti fissati, senza la dovuta permissione; farà soggetto alle pene, che si stabiliscono appresso contro i Difertori.

E quando siasi portato fuori de' limiti stabiliti.

ART. IV. Ogni Soldato, ch' essendosi assentato senza licenza faccia ritorno prima de' termini indicati negli Articoli precedenti, non farà giudicato come Difertore; ma farà solamente punito a norma della disciplina del Corpo, fuorchè ne' casi eccettuati in questa Ordinanza.

Quando ritorni prima del tempo stabilito per la consumata diserzione.

ART. V. Il Soldato, che ritorna spontaneamente alla sua Compagnia, ma dopo il termine prescritto di sopra, sperimenterà ancora gli effetti della Nostra indulgenza; e non incorrerà in altra pena, se nonchè dovrà riparare al suo fallo con un numero più, o meno grande di anni di Servizio nel Reggimento, nel quale l' avrà commesso.

Idea generale de' Difertori, che ritornano spontaneamente.

ART. VI. Limitiamo però a tre mesi in tempo di pace, e a dieci giorni in tempo di guerra lo spazio, che Noi lasciamo al pentimento, ed a' rimorsi de' Difertori, da contarli dal giorno della loro assenza, per essere ammessi all'indulgenza; elasso il qual tempo, non saranno più ammessi al Ritorno volontario.

Limite pel Ritorno volontario in tempo di pace, e in tempo di guerra.

Il Difertore, che in tempo di pace ritorna fra dieci giorni.

ART.VII. Il Soldato, che in tempo di pace sia difertato, e ritorni volontariamente fra lo spazio di dieci giorni, servirà un anno di più del tempo del suo ingaggiamento.

Che in tempo di guerra ritorna fra dieci giorni.

ART.VIII. Se poi sia difertato in tempo di guerra, e si presenti fra dieci giorni, farà due anni di più di Servizio.

Che vi ritorna, dopo essere stato al Nemico.

ART.IX. S'egli è difertato portandosi al Nemico, e si presenti in detto termine, servirà otto anni di più.

Il Soldato, che diferta un giorno prima della Battaglia, o da un luogo di guerra.

ART.X. Se farà difertato il giorno precedente a quello di una Battaglia, o pure da un Distacco di guerra, da una Piazza assediata, o da una Trincea, tuttochè non fosse passato al Nemico; farà escluso dal beneficio del Ritorno volontario.

Che difertando in tempo di pace ritorna fra tre mesi, ma dopo dieci giorni della diserzione.

ART.XI. Il Soldato, che sia difertato in tempo di pace, quando ritorni volontariamente dentro lo spazio di tre mesi, ma dopo dieci giorni della diserzione; servirà due anni di più del suo ingaggiamento.

Che avendo scalato le Muraglie ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra.

ART.XII. Se avrà scalato le Mura, e ritorni negli accennati tre mesi, servirà per tre anni di più del suo ingaggiamento; ma in tempo di guerra servirà quattro anni di più, purchè ritorni fra dieci giorni.

Che difertando abbia portato arme da fuoco, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra.

ART.XIII. Quattro anni di più di Servizio farà quel Soldato, che nel difertare in tempo di pace abbia portato via arme da fuoco, e ritorni nel termine indicato di tre mesi: ma ne farà cinque in

tem-

tempo di guerra , purchè il ritorno si verifichi fra dieci giorni .

ART.XIV. Se mai un Soldato facesse ritorno negli spazj di tempo indicati ne' precedenti due Articoli , dopo di essere disertato colle medesime circostanze cumulativamente , cioè scalando le Mura , e portando via le sue arme da fuoco ; dovrà egli servire altri sette anni, oltre l'ingaggiamento, in tempo di pace , ed otto in tempo di guerra .

Che abbia portato le sue arme da fuoco , e scalato le Muraglie.

ART.XV. Ogni Soldato , che in tempo di pace diserta , essendo di Servizio , e ritorna al Corpo fra lo spazio di dieci giorni , farà altri quattro anni di Servizio di più dell'ingaggiamento ; e ne farà otto, quando ritorni fra tre mesi .

Che in tempo di pace diserta stando di Servizio , e ritorni fra dieci giorni , o fra tre mesi .

ART.XVI. Ritornando fra dieci giorni colui , che in tempo di guerra sia disertato essendo di Servizio , servirà otto anni oltre l'ingaggiamento .

Che in tempo di guerra diserta stando di Servizio , e ritorni fra dieci giorni .

ART.XVII. Se alcuno diserta essendo in Sentinella , o Vedetta , e ritorni fra tre mesi , servirà per altri sei anni di più oltre l'ingaggiamento , se la diserzione sia accaduta in tempo di pace ; ma se fosse accaduta in tempo di guerra , servirà dodici anni di più , purchè ritorni fra dieci giorni .

Che diserta stando in Sentinella , o Vedetta , e ritorni fra tre mesi in tempo di pace , e fra dieci giorni in tempo di guerra.

ART.XVIII. Il Disertore , che sia stato Capo del Complotto in tempo di pace , ritornando nel termine di tre mesi , servirà dodici anni oltre l'ingaggiamento : se ciò accada in tempo di guerra , ne servirà venti , qualora il ritorno si verifichi tra dieci giorni .

Il Capo del Complotto , che ritorni fra tre mesi in tempo di pace , e fra dieci giorni in tempo di guerra .

Il Difertore, che abbia portato seco il suo, o l'altrui Cavallo, e ritorni fra dieci giorni in tempo di pace, e fra tre mesi in tempo di guerra.

ART.XIX. Quel Difertore, che avrà portato via il suo, o l'altrui Cavallo, farà tenuto a servire per venti anni, purchè ritorni fra dieci giorni in tempo di guerra: in tempo di pace poi, ritornando fra tre mesi, l'aumento di Servizio farà di otto anni.

Il Difertore recidivo, che ritorni ne' termini stabiliti.

ART.XX. Il Soldato, che sia disertato due volte, e goda del Ritorno volontario, dovrà servire pel tempo corrispondente alla qualità della seconda diserzione, ed una metà di più: ma se sia disertato tre, o più volte, e goda del suddetto Ritorno, dovrà servire il doppio del tempo corrispondente alle circostanze dell'ultima diserzione.

Il Soldato disertore, che gode del Ritorno volontario, conserverà nella Compagnia la stessa anzianità; e sarà suscettibile di avanzamento: ma s'è Basso-Ufiziale, incomincerà a servir da Soldato.

ART.XXI. Ogni Soldato, che sia ritornato spontaneamente al suo Reggimento, e che vi goda la grazia del Ritorno volontario, conserverà nella sua Compagnia la stessa anzianità, che prima avea; e sarà suscettibile di avanzamento, se per la sua buona condotta giunga a meritarlo: ma i Bassi-Ufiziali disertori, che si restituiscono al Reggimento colla detta grazia, rimarranno semplici Soldati, fino a tanto che la buona condotta de' medesimi faccia di nuovo meritare ad essi il passaggio al loro primo impiego.

Metodo come i Difertori possono profittare della grazia del Ritorno volontario.

ART.XXII. Quando un Soldato disertore voglia profittar della grazia del Ritorno, si presenterà al Commissario di Guerra della Città, ove si ritrovi, o della più vicina, e, in difetto del Commissario di Guerra, a qualunque Magistrato del Regno; dichiarando la sua diserzione da tale, o tale altro Reg-
gi-

gimento, o Corpo; specificandone la data, e le circostanze; ed assicurando di essere nell'intenzione di riparare al suo fallo, e di ritornare a proprie spese quanto prima al suo Reggimento, o Corpo. Il Commissario di Guerra, o il Magistrato, a cui egli si fosse indirizzato, gli farà il certificato della sua dichiarazione, il quale durerà per tanti giorni, quanti il detto Soldato ne avrà bisogno a fare il suo ritorno; e questi giorni verranno specificati in piè del certificato, col cui documento non potrà egli essere arrestato fra detto tempo, eseguendo, senza deviare, il cammino indicato.

ART. XXIII. Il detto Certificato però non avrà forza di estendere pel Difertore la grazia del volontario Ritorno oltre ai tre mesi in tempo di pace, e oltre ai dieci giorni in tempo di guerra, fissato in questa Ordinanza; e neppure potrà preservare tal Difertore dall'essere arrestato per istrada, o arrivando nel suo Reggimento, quando abbia egli oltrepassato detti termini.

I Certificati de' Commissarj di Guerra, e de' Magistrati locali, a cui si presentino i Difertori, non sono valevoli a prolungare la grazia del Ritorno oltre ai termini stabiliti.

ART. XXIV. Il Difertore, che arriverà al suo Reggimento per dimandar la grazia del Ritorno volontario, si presenterà immediatamente al primo Posto, che s'incontri; il cui Capo lo farà condurre al principal Posto della Guernigione, o del Quartiere, palesando al Comandante di quest'ultimo Posto l'oggetto del suddetto Ritorno; il qual Comandante ne darà parte subito al Comandante della Piazza, e a quello del Reggimento. Lo stesso Diferto-

Il Difertore ritornato al Corpo a chi si presenterà.

re

re farà condotto in prigione per ordine del Comandante della Piazza , affin di restarvi quel tempo , che si richiede per contestare legalmente l' epoca , e le circostanze della sua diserzione , quelle del ritorno , ed il tempo del Servizio , ch' egli farà obbligato fare in riparazione del suo fallo : e quindi farà liberato dall'arresto , dopo adempiute le dette solennità .

E se il Reggimento sta in Campagna.

ART.XXV. Se il Reggimento del Difertore fosse all' Esercito , o all' Accampamento , il Soldato farà la detta dichiarazione al Comandante del primo Posto , che ritroverà . Costui ne darà parte all' Uffizial Generale , o ad altro , incaricato del dettaglio di Servizio dell' Esercito ; e , dopo ricevutine gli ordini , farà condurre il Difertore al suo Reggimento , dove costui farà trattenuto alla Guardia del Campo per esser foggettato alle formalità prescritte nel precedente Articolo .

I varj casi , in cui il Soldato si considera disertato in tempo di pace , o di guerra : ed applicazione delle pene relative.

ART.XXVI. Le disposizioni della presente Ordinanza , tanto negli Articoli precedenti , quanto ne' suffeguenti , relativamente alla distinzione della pace , e della guerra , avranno la loro applicazione ne' seguenti termini .

1. Ogni volta che un Reggimento farà fuori Regno , o sulle Frontiere . nel caso di doverfi queste guardare dall' Inimico , il Difertore del detto Reggimento farà sottoposto alle pene prescritte in tempo di guerra .

2. Per conseguenza i Difertori del Reggimento , che starà sulle Coste durante una Guerra di Mare ,
fa-

faranno sottoposti alle stesse pene.

3. Quelli del Reggimento, che si trovi nell'interno del Regno, o su di una Frontiera lontana da quella, dove sia il Teatro della Guerra, saranno soggetti alle stesse pene stabilite in tempo di pace contro i Difertori.

4. Ma se un Difertore voglia profittare della grazia del volontario Ritorno, e in questo intervallo il suo Reggimento passi all'Esercito, o si conduca sulle Frontiere, dov'è il Teatro della Guerra; tal Difertore non farà più ammesso al Ritorno volontario, se abbia oltrepassato il termine di dieci giorni, da contarli dal dì dell'arrivo del Reggimento all'Esercito, o sulle Frontiere: poichè, scorso questo termine, non viene più conceduta la suddetta grazia durante la Guerra.

ART.XXVII. Concediamo intanto la grazia del Ritorno volontario a quel Difertore delle Nostre Truppe, il quale, ne' termini fissati per detta grazia, abbia preso ingaggiamento in un altro Reggimento, qualunque sia il tempo, in cui dichiarì la sua diserzione; purchè questa non sia accompagnata da circostanze, che l'escludano. Egli adunque farà la dichiarazione al Comandante della sua Compagnia, il quale ne darà parte al Maggiore, e questi al Comandante del suo Reggimento. Il Difertore farà arrestato, e condotto al suo primo Reggimento, dove sarà giudicato nella stessa maniera che tutti i Difertori ammessi a profittare della grazia del Ritorno

Difertori di un Corpo, che s'ingaggino in un altro.

VO-

volontario, senz' abbonarglisi il servizio prestato nel Reggimento non suo .

C A P I T O L O III.

De' Disertori arrestati .

Annunzio delle pene pe' Disertori arrestati.

ART.PRIMO. Non avendo Noi nel precedente Capitolo prescritto altro pe' Disertori delle Nostre Truppe, i quali volontariamente ritornino nel tempo stabilito, se non se quello di dover essi riparare al loro fallo con un numero più, o meno grande di anni di Servizio; comandiamo ora che siano soggetti alle seguenti pene coloro, i quali saranno arrestati senz'aver profitato di detta grazia, o che ne saranno indegni per le circostanze della diserzione.

Pene contro i Soldati, che disertino in tempo di pace, non essendo di Servizio .

ART.II. Qualunque Soldato arrestato, quando sia disertato in tempo di pace, non essendo di Servizio, passerà quindici giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà otto anni di più del tempo, che gli rimaneva a fare .

Che non essendo di Servizio disertino in tempo di Guerra .

ART.III. Se sia disertato durante la Guerra, non essendo di Servizio, passerà venti giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà sedici anni di più del tempo, che gli rimaneva a fare .

Che disertino dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o disertino da un Distaccamento inviato contro del Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea .

ART.IV. Se sia disertato dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o se sia disertato da un Distaccamento inviato contro il Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea; sarà frustato per mano degli Esecutori della Giustizia Ordinaria,

fe.

segnato colla lettera C. alla spalla , e condannato alle galee per venticinque anni.

ART.V. Quando colle stesse accennate circostanze fosse disertato al Nemico, farà impiccato.

Che colle dette circostanze disertino al Nemico.

ART.VI. Ogni Soldato arrestato in tempo di pace dopo di avere scalato le Mura, o altro Riparo, non essendo di Servizio, soffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e servirà dodici anni più del suo ingaggiamento; ma in tempo di Guerra, farà condannato alle pene prescritte nell' Art.IV.; e se vi si aggiunga la circostanza di esser egli andato al Nemico, soffrirà la pena di morte.

Che, non essendo di Servizio, disertino dopo scalate le Mura, o altro Riparo: e se disertino al Nemico.

ART.VII. Ogni Soldato, disertato nell'atto ch'era di Servizio in tempo di pace, ed arrestato, farà condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà sedici anni di più del suo ingaggiamento: e se la diserzione accada in Sentinella, o Vedetta, soffrirà venticinque giri di bacchette per dugento Uomini; e servirà venti anni di più dell'ingaggiamento.

Che in tempo di pace disertino stando di Servizio, o in Sentinella, o Vedetta.

ART.VIII. Il Soldato, che, stando di Servizio, disertasse in tempo di Guerra, farà condannato a venti anni di galea, dopo venti giri di bacchette di dugento Uomini: e se stava in Sentinella, o Vedetta, farà impiccato.

Che in tempo di Guerra disertino colle dette circostanze.

ART.IX. Qualunque soldato disertore, arrestato colle arme alla mano nelle Truppe nemiche, o solamente arrolato in quelle, farà impiccato, col successivo taglio della mano nel primo caso, e senza

Che vengano trovati fra' Nemici.

tal

tal efacerbazione di pena nel secondo.

Che siano Capi del Complotto di diserzione.

ART.X. Ogni Capo di un Complotto di diserzione, arrestato in tempo di pace, farà passato per venti giri di bacchette di dugento Uomini, marcato colla lettera D. sulla spalla dall' Esecutor di Giustizia, e condannato a venticinque anni di galea: ma in tempo di Guerra farà impiccato. Se poi la diserzione non avesse avuto effetto, allora soffrirà egli venti giri di bacchette di cento Uomini, e la pena di quindici anni di galea in tempo di pace; ma di venti anni in tempo di Guerra, con venti giri di bacchette per dugento Uomini.

Che siano partecipi del Complotto non perfezionato.

ART.XI. Il Soldato, che in tempo di pace farà stato partecipiante del Complotto, ed avrà fissato il giorno della diserzione col Capo, senzachè per altro questa abbia avuto effetto; passerà dieci giri di bacchette di dugento Uomini; e servirà otto anni di più del suo ingaggiamento: ma in tempo di Guerra, oltre alla bacchetta, soffrirà la pena di dieci anni di galea.

Che non iscoprano i Comploti, avendone scienza.

ART.XII. Il Soldato che, senza esser intrigato nel Complotto di diserzione, ne avesse avuto scienza, e non lo palesasse ai suoi Superiori, farà obbligato a servire per otto anni di più del suo ingaggiamento in tempo di pace, e per dodici in tempo di Guerra.

Ricompensa pe' Soldati, che scoprono un Complotto, o un Difertore.

ART.XIII. Il Soldato, che scoprirà un Complotto formato per disertare, o un Difertore di qualunque Corpo (facendolo arrestare) ingaggiato in al-
tro

tro Corpo della stessa Guernigione , o Armata , o occultato in altro sito di queste , senza essersi dichiarato tale ai Superiori Militari , o Politici del luogo ; riceverà di Real conto dal Fondo del Ramo Militare trenta ducati di ricompensa , secondo si accenna nell' Ordinanza di Piazza ; ed inoltre otterrà immediatamente la sua licenza , se la desidera : ma se preferisse di restare nel Corpo , riceverà quaranta ducati , in vece di trenta ; e il suo nome resterà assolutamente occultato . Che se il detto Soldato scopritore fosse autor dell' indicato Complotto , riceverà pure le descritte gratificazioni , e non sarà soggetto ad alcun castigo .

ART.XIV. Il Soldato , che in tempo di pace disertò dopo di aver rubato , sarà frustato dall' Esecutor di Giustizia , marcato alla spalla colla lettera D., ed L. , e condannato per dieci , o più anni alla galea , a proporzione della natura del furto commesso : in tempo di Guerra potrà esser condannato anche alla morte se vi concorrano circostanze aggravanti nel furto , e nella diserzione .

Pene contro il Soldato reo di furto , e di diserzione .

ART.XV. Ogni Soldato , che disertando in tempo di pace abbia condotto seco il suo Cavallo , o le sue armi , sarà condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini , e a dieci anni di galea , qualora nella diserzione non vi concorrano circostanze aggravanti . In tempo di guerra la pena della galea sarà di quindici anni , purchè non vi si uniscano le dette circostanze , che potrebbero produrre

Che nel disertare abbia condotto seco il suo Cavallo , o le sue Armi ; o Cavallo , o armi , altrui .

durre pena maggiore, ed anche di morte, a tenore del prescritto ne' precedenti Articoli. Ma se il suddetto Soldato avesse portato seco Cavalli, o armi di altri, allora sarà egli sottoposto alle pene stabilite nell' Art. XIV.

Che nell'essere arrestato come disertore da' Militari si difenda colle arme; o che disertando assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia.

ART. XVI. Il Disertore, che venga arrestato difendendo a mano armata contro un Distaccamento delle Reali Truppe, dalle quali fosse inseguito, sarà condannato a morte. E la stessa pena soffrirà il Soldato, che per disertare assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia.

Che si difendesse colle arme nell' essere arrestato come reo di diserzione, o di altro delitto da Birri, e Pagani.

ART. XVII. Ogni Soldato, reo di diserzione, o di altro delitto, se venga arrestato da Birri, o Paezani di qualunque classe, ed a mano armata si difenda contro loro difesa, sarà condotto al suo Reggimento, o Corpo per passarvi venti giri di bacchette di dugento Uomini; e servirà quattro anni di più dell' aumento di Servizio stabilito per la semplice diserzione, qualora sia il caso di tale aumento: ma se poi al detto Soldato corrispondesse pena di galea, o presidio, sarà questa accresciuta di quattro anni di più.

Che facesse conato di diserzione, o fosse incontrato con abiti mentiti per commetterla.

ART. XVIII. Qualunque Soldato, che in Guernigione faccia conato di diserzione, o venga incontrato in abiti mentiti, col sospetto di essere per commetterla; passerà dieci giri di bacchette per dugento Uomini, e servirà quattro anni di più del suo ingaggiamento: ma se ciò avvenga in Campagna, l' aumento del Servizio sarà di otto anni.

ART.

ART. XIX. Ogni Soldato, che per la seconda volta sia arrestato come disertore, soffrirà e la pena corrispondente a tal seconda diserzione, ed inoltre la metà di tal pena: se poi sia arrestato per la terza volta, o più, farà condannato al doppio della pena stabilita per la qualità dell'ultima diserzione. In qualunque caso però la bacchetta non oltrepasserà venticinque giri di dugento Uomini.

Che fosse recidivo nella diserzione.

ART. XX. Se un Disertore si farà ingaggiato in altro Corpo, e non si sia dichiarato per profittare della grazia del Ritorno volontario, descritta nell'Articolo XXVII. del Capitolo II.; essendo scoperto nel Reggimento, nel quale si sia ingaggiato, farà ricondotto al suo primo Reggimento, dove soffrirà la metà della pena corrispondente alla qualità della sua ultima diserzione.

Che disertando dal suo Corpo si sia ingaggiato in altro Corpo.

ART. XXI. Se il Disertore ingaggiato venga scoperto in un altro Reggimento, e ricondotto per conseguenza al suo primo Corpo, avendo la qualità aggravante di aver rubato; farà frustato per mano dell'Esecutor di Giustizia, marcato alla spalla colle lettere D., ed L., e condannato in galea per dieci, o più anni, secondo la natura del furto commesso.

Che abbia di più il reato di furto.

ART. XXII. Tutte le volte che un Soldato reo di diserzione, o di altro delitto fosse nel caso di subire qualche pena affittiva per mano degli Esecutori di Giustizia, dovrà prima dell'esecuzione degradarsi dall'arme.

Soldati rei, degradati prima di subir pena affittiva per mano degli Esecutori di Giustizia.

ART. XXIII. Quando le circostanze complicate della diserzione avranno rapporto a varj Articoli di

Pene quando vi sono circostanze complicate riguardo alla diserzione.

B

que-

questa Ordinanza, farà giudicato il Difertore per le circostanze più gravi, e condannato alle pene più rigorose di essi Articoli.

Gli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali difertori come castigati.

ART.XXIV. Gli Uffiziali, gli Ajutanti, i Cadetti, i Portabandiere, i Portastendardi, e i Volontarj ascritti come gentiluomini, se disertassero in tempo di pace, non essendo di servizio, faranno cassati; ma stando di servizio, oltre la cassazione, soffriranno due anni di Castello. Qualora poi disertassero in tempo di Guerra, non essendo di servizio, faranno cassati, dichiarati incapaci di servir nella Truppa, ed in alcun altro impiego onorifico, e condannati a quattro anni di Castello: ma se si trovassero in servizio, allora la condanna di Castello si accrescerà a venti anni di rilegazione; e se disertando fossero passati al Nemico, faranno condannati a morte. Gli altri Bassi-Uffiziali, che non siano della classe indicata di sopra, se disertassero, faranno considerati, e castigati come i Soldati: e se disertassero essendo Capi di un Posto, o di porzione di Truppa in actual servizio Reale, faranno riputati come Soldati, che disertano in Sentinella.

Bassi-Uffiziali, e Soldati arrestati, obbligati all' aumento di servizio, faranno posti alla coda della Compagnia.

ART.XXV. Ogni Basso-Uffiziale, o Soldato arrestato, trovandosi nel caso di esser obbligato ad una prolungazione di Servizio, verrà posto alla coda della Compagnia: ma quando non siasi prescritto che debba servir da semplice Soldato, farà suscettibile delle maggiori paghe, e degl' Impieghi Militari, che pe' buoni suoi Servizi potesse meritare, incominciando

do però a godere di un tal vantaggio dal primo giorno del detto aumento di Servizio .

ART. XXVI. I Difertori in qualunque modo ricuperati, i quali doveſſero continuare a ſervire, faranno equipaggiati di ciò, che poſſa mancare al completo di tutti i generi del loro corriſpondente Veſtiario, Correame, ed Armamento, ſugli averi de' Fondi di Reclutazione, e di Armamento.

I Difertori, che doveſſero continuare a ſervire, faranno equipaggiati ſu' fondi riſpettivi.

ART. XXVII. I Soldati, che aveſſero indotto altri alla diſerzione, o cooperato alla medefima con qualunque mezzo, ſiaſi queſta conſumata, o no, ſoffriranno le ſteſſe pene ſtabilite per coloro, che diſertano, o tentano la diſerzione, eccetto i caſi di formale Complotto.

Soldati, che aveſſero indotto altri alla diſerzione, o cooperato alla medefima, come puniti.

C A P I T O L O IV.

De' Soldati aſſenti con licenza, o uſciti dallo Spedale; e delle Reclute.

ART. PRIMO. **O**gni Soldato, che ritorni al proprio Reggimento nel termine di tre meſi dopo ſpirata la ſua licenza, ſenza giuſtificare il ſuo ritardo con fede di malattia in forma valida, o di altro caſo fortuito inevitabile, profitterà della grazia del Ritorno volontario; ma farà ſoggetto alle formalità preſcritte pe' Difertori, che godono tal grazia. Quindi ſe il ritorno avvenga nel primo meſe, il detto Soldato ſervirà un anno di più del ſuo ingaggiamento; ſe nel ſecondo meſe, ſervirà un anno, e mez-

Soldati con licenza, che ritornano nel termine di tre meſi dopo ſpirata queſta, godranno del Ritorno volontario.

zo; e se nel terzo, servirà per due anni.

Dopo i tre mesi faranno esclusi da tal grazia.

ART. II. Al dilà del termine di tre mesi, da contarsi dallo spirar della licenza, niun Soldato farà più ammesso al Ritorno volontario; e se sia arrestato, verrà sottoposto alle pene prescritte contro i Difertori arrestati; purchè non produca validi documenti d' infermità, o di altro legittimo, ed inevitabile impedimento.

Se sono arrestati fra i tre mesi.

ART. III. Parimente foggierà alle stesse pene quando venga arrestato nel suddetto intervallo di tre mesi, senzachè abbia profittato della grazia del Ritorno volontario.

Soldati usciti dallo Spedale, che non giungono al Reggimento nel termine fissato nel viglietto di uscita.

ART. IV. Qualunque Soldato, ch' essendo uscito dallo Spedale non giunga al suo Reggimento nel termine fissato per tal viaggio, e notato nel viglietto di uscita, o sia Bassa dello Spedale, senza giustificare il suo ritardo con fede valida di convalescenza, o di altro accidente fortuito inevitabile; farà ammesso alla grazia del volontario Ritorno, se questo accade fra tre mesi dopo spirato il detto termine: ma, passati i medesimi, non godrà di detta grazia; purchè non provi esser derivato il ritardo da legittimo, ed inevitabile impedimento. Che s'egli viene arrestato o fra tre mesi senza profittare del Ritorno volontario, o dopo questo termine senza produrre l' accennata pruova, farà soggetto alle pene de' Difertori arrestati.

Se sono arrestati fuori della strada prescritta nel viglietto di uscita.

ART. V. Se un Soldato uscito dallo Spedale venga arrestato in qualsivoglia tempo fuori la strada, che

che gli è stata prescritta nella Bassa dello Spedale , sarà sottoposto alle pene stabilite contro i Difertori arrestati .

ART. VI. Ogni Uomo Recluta , ch' effendosi ingaggiato nelle forme prescritte , sia sparito , senza permesso del Reclutante , dal luogo del suo ingaggiamento ; qualora pentito del suo fallo ritorni al suo Reggimento fra lo spazio di due mesi , sarà ammesso alla grazia del Ritorno volontario , servendo un anno di più del suo ingaggiamento , da decorrere dal giorno , in cui sarà egli arrivato al Reggimento : ben inteso però che , scorsi gli accennati due mesi , non farà più ammesso al Ritorno volontario .

Recluta fuggita , se ritorna fra due mesi , o dopo .

ART. VII. Se fosse arrestato o fra i due mesi senz'aver profittato della mentovata grazia , o dopo scorso questo termine ; sarà condotto al suo Reggimento , ed obbligato a servirvi due anni di più del suo ingaggiamento . Ma se il suddetto Uomo Recluta avesse servito altra volta , soffrirà di più dieci giri di bacchette per dugento Uomini .

Se sia arrestato fra i due mesi , o dopo ; e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta .

ART. VIII. Ogni Uomo recluta partito dal luogo del preso ingaggiamento per andarsi ad unire al suo Reggimento , se si sia allontanato dal suo cammino con altro disegno , e non ostante giunga al suo Reggimento dentro lo spazio di due mesi , da contarsi dal giorno , in cui traviò dal cammino ; profitterà della grazia del Ritorno volontario , e servirà due anni di più del suo ingaggiamento . Se venga

Se si sia allontanata dal cammino , e conduce direttamente al Reggimento , e vi giunga fra due mesi ; o se sia arrestata prima , o dopo i due mesi ; e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta .

arrestato prima, o dopo i due mesi, farà condotto al suo Reggimento, ed obbligato a servire quattro anni di più del suo ingaggiamento: e se vi concorra la circostanza di aver egli altra volta servito, soggiacerà ancora alla pena di dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

Se non abbia profeguito il cammino, e si presenti al Corpo fra due mesi; se sia arrestata fra due mesi, o dopo; o vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta.

ART. IX. Se l' Uomo Recluta partito dal luogo, ove siasi ingaggiato, e munito dell' itinerario, che fassi il giorno, in cui deve giugnere al suo Reggimento, non abbia profeguita la strada, nè sia giunto al Reggimento nel tempo prefisso; non potendo giustificare la sua tardanza con valido attestato di malattia, o di altro caso fortuito inevitabile, e presentandosi al Corpo fra lo spazio di due mesi, da contarsi dal giorno, nel quale sarebbe dovuto arrivarvi, profitterà della grazia del Ritorno volontario colle stesse condizioni di due anni di Servizio di più, come viene prescritto all' Art. VIII. Se sia arrestato dentro lo spazio di due mesi, o dopo scorso questo, farà quattro anni di Servizio di più: e quando avesse altra volta servito, passerà inoltre dieci giri di bacchette di dugento Uomini.

Pratica per inviare le Reclute al Reggimento.

ART. X. Quando gli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, o Soldati abbiano fatto delle Reclute, e vogliano farle partire per raggiugnere il Reggimento, daranno a ciascuna di loro, se viaggia sola, o a colui, che le condurrà, essendo molte insieme, un Itinerario distinto delle Città, e de' Luoghi di passaggio per giugnere alla Guernigione, o al Quartiere del loro Reg-
gi-

gimento, fissando in quello le giornate di Marcia, e il giorno in cui le dette Reclute dovranno arrivare, che si noterà sulla Filiazione, o sia sul Foglio del loro ingaggiamento. Il Primo Maggiore del Reggimento, o colui, che ne fa il Servizio, avrà cura di munir gli Ufiziali, e Soldati, destinati a reclutare, di Stampati per le Filiazioni, o sia pe' Fogli d'ingaggiamenti, di Passaporti, e d' Itinerarj, nella forma ricercata; e farà la stessa provvisione ancora agli Ufiziali, che ottenessero licenza, i quali saranno tenuti a fare delle Reclute. Il termine di due mesi, fissato per lo spontaneo ritorno a coloro, che saranno in grado di profittar di simil grazia, sarà contato dal giorno segnato, sull' Itinerario, e nelle Filiazioni, o sia ne' Fogli d'ingaggiamento, che avranno essi ricevuto per passare al Reggimento.

ART.XI. Quando un Uomo Recluta, fuggito, o non giunto al suo Reggimento nel termine a lui fissato, voglia profittare della grazia del Ritorno volontario, potrà presentarsi al Commessario di Guerra della Città, nella quale si trovi, e, in difetto, a qualunque Magistrato del Regno: gli dichiarerà il suo ingaggiamento pel Reggimento N., la sua fuga dal luogo, dove s'ingaggiò, o dalla strada, che dovea tenere, o il suo ritardo in raggiungere il Corpo; specificandogli le date, e le circostanze: e gli paleserà l'intenzione, in cui è, di riparare alla sua mancanza, e di ritornare al Reggimento per la più corta strada. Il Commessario di Guerra, o il Ma-

Pratica per le Reclute fuggite, che vogliono profittare del Ritorno volontario.

gistrato, a cui siasi egli diretto, gli spediranno allora un Certificato della sua dichiarazione, valevole pel numero di giorni, de' quali avrà egli bisogno pel viaggio, che farà distinto, e specificato in piè del Certificato suddetto; mediante il quale, seguendo il descritto cammino, non potrà essere arrestato.

Lo stesso.

ART.XII. Il Certificato suddetto non avrà vigore di prolungare in favore dell' Uomo Recluta, oltre i conceduti due mesi, la grazia del Ritorno volontario; nè potrà preservarlo dall'arresto, quando abbia oltrepassato il detto termine.

Annunzio di altre preferzioni per le Reclute, che godono del Ritorno volontario.

ART.XIII. L' Uomo Recluta, che non essendo giunto al suo Reggimento nel giorno, che gli sarà stato fissato, profittasse in seguito dentro lo spazio di due mesi della grazia del Ritorno volontario; sarà soggettato, arrivando al suo Reggimento, alle altre preferzioni seguenti, secondo i varj casi.

Recluta ingaggiata per due Corpi, se dichiara il secondo ingaggiamento nel primo Corpo.

ART.XIV. Quando un Uomo Recluta si sia ingaggiato per due Corpi, ed avendo goduto del prezzo del primo ingaggiamento, dichiari volontariamente il secondo nel primo Corpo; sarà tale Uomo giudicato a tenore dello stabilito per chi profitta della grazia del Ritorno volontario, e servirà quattro anni di più del suo ingaggiamento nel primo Corpo; il quale renderà al secondo la metà del prezzo dell'ingaggiamento, che l' Uomo avea ricevuto.

Se non lo dichiara, ed è scoperto.

ART.XV. Se, in vece di dichiarar volontariamente il secondo ingaggiamento preso, sia scoperto nel primo Corpo, passerà egli dieci giri di bacchette

te

te per dugento Uomini, e servirà otto anni di più nel primo Corpo; con eseguirsi l' accennata restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

ART. XVI. Se l' Uomo Recluta, ingaggiato, ritorni al secondo Corpo, ed in esso faccia la suddetta dichiarazione; il Maggiore corrispondente, che a riceverà nella forma prescritta nell' Art. XI., gliene spedisce un Certificato, firmato di sua mano, ed approvato dal Comandante del detto Corpo; il qual Certificato farà valevole pel numero di giorni, di cui il detto Uomo avrà bisogno per arrivare al suo primo Corpo; dove farà condotto, e sottoposto a serve quattro anni oltre al suo ingaggiamento: ed allora questo primo Corpo renderà al secondo la metà dell' ingaggiamento dato all' Uomo suddetto.

Se lo dichiara nel secondo Corpo.

ART. XVII. Lo stesso Uomo, se, in vece di far la dichiarazione nel secondo Corpo, sia scoperto, verrà allora condotto al suo primo Reggimento, e passerà dieci giri di bacchette per dugento Uomini, servendo otto anni di più del convenuto; con aver sempre luogo la stabilita restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

E se non lo dichiara, ed è scoperto.

ART. XVI. Ogni Recluta, che si sia impegnata in due Reggimenti, senza essere ritornata ad alcuno de' due; quando sia scoperta, ed arrestata, sarà condotta al Reggimento del suo primo ingaggiamento, vi passerà ventiquattro giri di bacchette per dugento Uomini, e servirà per altri otto anni, oltre dell' ingaggiamento, e di dippiù descritto nell' Art. XIV.

Recluta ingaggiata in due Reggimenti, che non ritorna ad alcuno de' due.

di

26. *Sold. con licenza, o usciti dallo Sped. ec.*

di questo Capitolo; eseguendosi anche la restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

Che prende più di due ingaggiamenti.

ART.XIX. Chiunque abbia preso più di due ingaggiamenti, non farà ammesso a dichiarazione volontaria; e qualora venga arrestato, farà condannato ad esser frustato dall' Esecutor di Giustizia, marcato alla spalla colla lettera L., e condannato: dieci anni di galea.

Recluta, che nell'ingaggiarsi abbia dato falsi segni di sua persona.

ART.XX. Qualora la Recluta abbia nell'ingaggiarsi dato de' falsi segni della sua persona, mentendo il nome, la patria, o altro, avrà un mese di tempo a dichiararlo; terminato il quale, se venga scoperta, farà condannata a dieci giri di barchette per dugento Uomini, ed obbligata a servire quattro anni oltre al suo ingaggiamento.

Lo stesso.

ART.XXI. Se i detti falsi segni gli avrà dati per occultarsi alle ricerche della Giustizia Ordinaria, farà detta Recluta consegnata alla Giustizia medesima per essere giudicata: ma dopo tal giudizio, se risulterà innocente, o se condannata non sarà sofferto una pena disonorante, farà ricondotta nel Reggimento, nel quale incomincerà a servire per tempo convenuto.

Basso-Uffiziali, e Soldati, riformati per infermità, o cassati vergognosamente, se non lo dichiarino nel prendere nuovo ingaggiamento.

ART.XXII. Ogni Basso-Uffiziale, Soldato, essendo stato riformato per infermità o cassato vergognosamente, e non avendolo dichiarato nel presentarsi a prendere nuovo ingaggiamento; farà condannato; cioè il riformato per malattia, ad esser cassato vergognosamente; e quelli, ch'era già stato espul-

espulso con difonore, ad esser frustato dall' Esecutor di Giustizia, marcato colla lettera S. come *Scroecone* di un prezzo d'ingaggiamento, e mandato in galea per dieci anni.

ART.XXIII. Gli Uffiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno a' Soldati, avendo scienza del primo, faranno puniti con due mesi di re- Uffiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno al Soldato, avendo scienza del primo. strizione in Castello; ed i Soldati soffriranno le pene stabilite, ne' precedenti Articoli.

ART.XXIV. Un Gentiluomo, il quale nell'ingaggiarsi avrà taciuta la sua condizione, potrà dichiararla quando voglia, e godere del privilegio della sua nobiltà, fuorchè nel caso di aver commesso quei delitti, pei quali non giova tal privilegio. Gentiluomini, che nell'ingaggiarsi avranno taciuta la loro condizione.

C A P I T O L O V.

Del Giudizio de' Difertori.

ART.PRIMO. **A**Vendo Noi fatto conoscere, per la presente Ordinanza, la Nostra sovrana volontà riguardo ai Difertori, e stabilito le corrispondenti pene, ed anche i mezzi pel ritorno, e per la grazia se quelli si pentissero del loro fallo per ripararvi; vogliamo quindi che, scorso il termine prescritto pel Ritorno volontario, cioè dopo dieci giorni in tempo di guerra, e dopo tre mesi in tempo di pace, s' incominci il Giudizio contumaciale, secondo le regole, e siano i Difertori giudicati in contumacia da' Consigli di Guerra, e condanati, Annunzio pel giudizio contumaciale contro de' Difertori.
do

do i casi, ne' quali si troveranno, alle pene stabilite contro i Difertori arrestati.

Lo stesso, contro i Soldati, che non ritornano nel tempo stabilito dopo spirata la licenza, o dopo usciti dallo Spedale.

ART. II. Lo stesso farà praticato, giusta il prescritto nel Capitolo IV., co' Soldati, che non siano ritornati ai loro Corpi allo spirar della licenza limitata, o dopo usciti dallo Spedale, e che dovranno esser trattati come Difertori; volendo Noi che come tali siano giudicati in contumacia dopo le indicate circostanze.

Lo stesso, contro i Soldati esclusi dal Ritorno volontario per le circostanze aggravanti della diserzione.

ART. III. I Soldati, che per le circostanze aggravanti delle loro diserzioni fossero esclusi dal Ritorno volontario, verranno egualmente giudicati in contumacia; incominciandosi il giudizio contumaciale al termine di dieci giorni durante la guerra, e di tre mesi in tempo di pace.

Sentenze in contumacia a chi rimesse.

ART. IV. Le copie delle sentenze in contumacia faranno subito rimesse al Comandante Generale delle Arme, per l'uso conveniente, e per ispedirsi gli ordini onde si arrestino i Difertori condannati; e le sentenze stesse faranno notate nel libro delle Filiazioni del Reggimento sotto il nome del Soldato condannato.

Ricerche da farsi dagli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Magistrati per rinvenire, ed arrestare i Difertori.

ART. V. Ordiniamo espressamente agli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Magistrati de' Nostri Dominj di fare le ricerche le più esatte de' Difertori in Alberghi, Locande, Osterie, e Luoghi pubblici delle Città, in Borghi, Villaggi, Mandre, Mulini, Cave di pietre, ed altri luoghi de' loro ristretti; di arrestargli, e condargli in sicure prigioni; d'informarne dell'

dell' arresto i Superiori Militari corrispondenti, e il Ministro della Guerra; e di dare similmente avviso de' Castelli, de' Conventi, delle Case, o di altri luoghi privilegiati, dove avessero potuto scoprire che fossero rifuggiti i Difertori; affinchè gli ordini necessarj pel loro arresto in detti luoghi possano essere spediti, ed inviati al più presto. Inoltre si darà parte a Noi del nome delle Persone, che avranno dato ricetto a' Difertori, per castigarli, a proporzione del loro reato, colle pene stabilite.

ART. VI. Comandiamo parimente che ne' casi, in cui si provi che gli Uffiziali locali, e i Magistrati de' Nostri Dominj avendo avuto scienza di un Difertore non lo abbiano fatto arrestare, nella possibilità di farlo, siano puniti gli Uffiziali, e Magistrati colla privazione del loro impiego: e i Birri, i quali similmente avessero trascurato tale arresto, siano puniti con cinquanta colpi di bastone, che loro faranno dati da un Caporale nella Piazza più vicina: ciocchè si praticherà ancora co' Birri, e Paesani ignobili, che, incaricati di condurre uno, o più Difertori, gli avessero lasciati fuggire.

ART. VII. Se più Difertori dello stesso Reggimento siano nel caso di subire la pena capitale, si tirerà la sorte con un dado; e se ne faranno morire, uno di due fino a sei; due di sette fino a dieci; tre di undici fino a quindici; e così successivamente.

ART. VIII. Nel citato caso il Capo del Complotto della

Punizione per gli Uffiziali locali, Magistrati, Birri, e Paesani ignobili, che trascurano l'arresto de' Difertori; e pe' Birri, e Paesani ignobili, che, incaricati di condurre Difertori, li lasciano fuggire.

Sorteggio pe' Difertori di uno stesso Reggimento, condanna a pena capitale

Capo-Complotto escluso dal Sorteggio

della diserzione non dovrà entrare nel beneficio della forte, ma farà sempre impiccato.

Pena per quelli, che, dopo il Sorteggio, siano esclusi dalla pena Capitale.

ART. IX. Quelli, che, dopo tirata la forte, rimanessero esclusi dalla pena capitale, saranno condannati a venti giri di bacchette di dugento Uomini; e serviranno venti anni di più del loro ingaggiamento; purchè non fossero colpevoli di furto, o di altro delitto infamante: nel qual caso saranno frustati dall' Esecutor di Giustizia, e condannati a quindici anni di galea; o più, ed anche alla morte, a misura della gravezza del delitto.

Prescrizione pe' Sacri asili, dove rifugono i rei.

ART. X. Avendo l' esperienza dimostrato il grave danno, che reca nommeno al Nostro Real Servizio, che alla quiete, e tranquillità de' Sudditi l' abuso de' Sacri Asili, che tutto di si pratica dagli individui soggetti al Foro della Guerra, in pregiudizio dello Stato, e della Militar disciplina, la quale esige di esser conservata nel dovuto suo vigore: e volendo Noi porre tutto il freno ad un tanto significante disordine; dopo ponderato il parere de' Teologi, il Dritto delle Genti, e il Dritto Civile, e Canonico, ci siamo determinati di risolvere, ed ordinare che tutti gl' Individui del Nostro Real Esercito, così di Terra, come di Mare, e di ogni altro Corpo Militare addetto al Nostro Real Servizio, e tutt' i dipendenti da esso Nostro Esercito, soggetti al Foro Militare, i quali commetteffero delitti, godano l' Asilo in quelle Chiese solamente, e per quei soli casi, che nel Concordato fatto colla

Cor-

Corte Romana sono espressi; ma che tale Asilo debba giovar loro soltanto per esentarli dalla pena della morte, da quella della mutilazione di membra, e dalla pena d'infamia: essendo Nostra Real Volontà che, fuori delle indicate tre pene, si dia a tutti gl' Individui Militari delinquenti, che avranno preso l'Asilo, il gastigo dovuto ai loro delitti, secondo è stato disposto negli anteriori Capitoli, ed Articoli. Perciò la pena de' Difertori estratti dal Sacro Asilo, che dovessero condannarsi a morte in tempo di guerra, dovrà commutarsi in quella, che per le circostanze aggravanti la loro diserzione si farebbe ad essi data in tempo di pace, purchè non sia di galea; nel qual caso questa si commuterà in presidio: e la pena di galea, stabilita per la diserzione, e per altri delitti in tempo di pace, o di guerra, si commuterà in altrettanto presidio. In somma la multa pecuniaria, le privazioni, e cassazioni d'impiego, e ruolo, gli arresti, le bacchette, un numero di bastonate, i ferri, gli aumenti di tempo di Servizio, il presidio, la rilegazione, ed altri consimili gastighi non infamanti, faranno punizioni, ed obblighi, che, secondo le circostanze de' commessi delitti, dovranno aver luogo ne' casi di godimento del Sacro Asilo, a tenore delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza. Se adunque uno, o più Individui delle Nostri Reali Truppe, o che godano il Foro Militare, rifuggissero in Chiesa per qualche commesso delitto, ordiniamo che dai Comandanti

danti delle Truppe, o dai Governatori de' luoghi, dove non esistesse Truppa, si disponga con ogni decenza l'estrazione de' rei dal luogo dell' Asilo con certificazione de' Parrochi, ed, in mancanza di essi, della Persona Ecclesiastica più in dignità, e che figuri il Superiore di quella Chiesa; onde possa costare esser quei tali rei estratti dal Sacro Asilo, per poterfene poi tener conto, per quanto riguarda al Concordato, nell'esame del delitto, e nella condanna de' delinquenti. Ed acciocchè sia nota, a tutti gl'individui Militari questa Nostra Real Determinazione, non meno che tutte le pene prescritte nella presente Ordinanza, inculchiamo ai Comandanti de' Corpi delle Nostri Reali Truppe che ne' due primi giorni di ogni mese facciano leggere dagli Ufiziali Subalterni, in presenza de' proprj Capitani, ne' Quartieri delle rispettive Compagnie, o de' rispettivi Squadroni, a' Bassi-Ufiziali, e Soldati quanto sopra la diserzione, e sul godimento del Sacro Asilo è stato disposto in detta Ordinanza.

Modo come riabilitare al servizio i puniti colla pena della bacchetta, data per delitti non infamanti.

ART. XI. Poichè l'oggetto de' gastighi, e specialmente della Bacchetta, è quello di correggere i colpevoli, e ridurli nel diritto sentiere; perciò dichiarando Noi che la punizione della Bacchetta, data per delitti non infamanti, non debb'arrecare infamia a chi l'ha sofferta, vogliamo che, dopo terminata l'esecuzione di tal gastigo, il Comandante della medesima, qualora il castigato dovesse continuare a servire, lo faccia situare a venti passi in
avanti

avanti del centro della Truppa di detta efecuzione, e dica ad alta, ed intelligibile voce :

Soldati , avendo N. N. sofferta la pena da lui meritata per la sua mancanza, siate avvertiti ch' è proibito ad ognuno di rinfacciargli il gastigo sofferto, sotto pena d'incorrere nel gastigo medesimo.

ART. XII. Per la punizione de' delitti contenuti in questa Ordinanza si formerà sollecitamente il regolare processo militare, e con egual sollecitudine si procederà dal rispettivo Consiglio di Guerra. Le sue sentenze in tal materia si faranno con prontezza eseguire senza revisione dai corrispondenti Superiori : senonchè le seguenti dovranno rivedersi dalla sola Giunta di Guerra; cioè le sentenze di pena capitale, e di più di dieci anni di galea, presidio, o rilegazione; ed anche quelle al di sotto de' dieci anni, le quali non siano poggiate sopra Articoli espressi in detta Ordinanza. Il giudizio del Consiglio di Guerra però non avrà luogo ne' casi della Emanazione, e del Ritorno Volontario del disertore; poichè questi, dopo la legale verificazione fattane, giusta l' Art. XXIV. del Cap. II., si decideranno dal Comandante del Corpo.

Procedimento de' Consigli di Guerra sul delitto della diserzione, ed in quali casi.

ART. XIII. Le sentenze de' Consigli di Guerra della Truppa di terra circa gli accennati delitti, le quali importano pena di galea, presidio, o rilegazione, e non ammettono revisione secondo l' Articolo precedente, e le consimili per la Truppa di mare contenenti soltanto presidio, o rilegazione, si

Esecuzione delle sentenze de' Consigli di Guerra -

C

ri-

rimetteranno in copia valida per mezzo de' competenti Superiori al Comandante Generale delle Arme per l' ufo conveniente : offervandofi che alle dette sentenze fi apponga la data del giorno, da cui esse debbano incominciare a decorrere ; e che in piede delle medefime fia defcritta la diftinta filiazione de' rei.

Difertori attualmente sotto il Giudice, e tuttavia affenti, come trattati.

ART. XIV. Tutte le pene enunciate di sopra avranno luogo dal dì della pubblicazione di questa Ordinanza . E riguardo ai difertori , che attualmente ftanno sotto il Giudice , o fono tuttavia affenti , vogliamo che fe ne formi , e rimetta in Segreteria di Guerra una nota efatta , colla fpecificazione delle circoftanze , e qualità del delitto , per darfi da Noi le convenienti difpofizioni di giuftizia , e clemenza infieme ; facendofi sentire agli affenti che fi prefentino nelle Reali Truppe fra 'l termine di tre mefi , onde godere gli effetti della Noftra Sovrana pietà .

CAPITOLO VI.

Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arrestare tutt' i Difertori.

ART. PRIMO. **E'** Nostra sovrana Volontà che Divieto, e pene per chi protegge, nasconde, ricerca, assiste, o impiega Difertori. sia vietato a tutti i Nostri Sudditi di qualsivoglia stato, e condizione, di proteggere, o nascondere alcun Difertore delle Nostre Truppe, dargli asilo, o assistenza in qualche Castello, Spedale, Chiesa, Casa religiosa, o privilegiata, Vascello, Barca, Forgia, Molino, Miniera, Cava di pietre, e in qualsivoglia altro luogo, e d' impiegarlo in qualunque opera, o servizio; sotto pena di cento cinquanta ducati; de' quali, cinquanta ne faranno pagati al Denunciante, cinquanta al Reggimento, di cui sia il Difertore, ed il resto sarà applicabile agli Spedali del luogo, o della Provincia rispettiva: e se il contravventore al presente divieto non fosse in istato di pagare, vogliamo che sia egli soggetto a sei mesi di carcere.

ART. II. Ogni Particolare, di qualunque grado, stato, e professione, dovrà concorrere personalmente, o per mezzo di quelli, su cui ha qualche autorità, ad arrestare, e carcerare i Difertori, de' quali potesse venire in cognizione; sotto pena di cinquanta bastonate agl' Ignobili, e di cinquanta ducati per ogni difertore ai Nobili: della qual somma la metà si darà al Reggimento del Difertore, e l' altra metà al Denunciante.

C 2

ART.

Che colle arme liberano i Difertori dalle mani de' Catturanti.

ART. III. Da Noi si proibisce a tutt'i Nostri sudditi pagani, sotto pena di venti anni di galea agl' Ignobili, e di rilegazione ai Nobili, di usar violenza colle armi per liberare un Difertore arrestato, che venga condotto da Militari, da Paesani, o da Birri: e condanniamo le Università delle Città, de' Borghi, e de' Villaggi, nel cui territorio farà commessa tal violenza, all'ammenda di cinquanta ducati per ogni Difertore liberato in tal guisa, pagabili al Reggimento, di cui era il Difertore; purchè non venga dall'Università medesima ricuperato, e restituito al Corpo, alla Partita, o Scorta il Difertore suddetto.

Che facessero i Seduttori, o Reclutanti stranieri.

ART. IV. Colui, che farà accusato, e convinto di aver tentato subornare, o ingaggiare i Bassi-Uffiziali, o Soldati delle Nostre Truppe a passare fuori Regno per servire in altre Truppe, o semplicemente per uscire da' Nostri Dominj, o che in somma facesse l'ufizio di Seduttore, o Reclutante straniero; farà condannato a venticinquè anni di galea, se sia Ignobile, e di relegazione, se sia Nobile, e contemporaneamente a pagare seicento ducati per ammenda; de' quali, dugento vogliamo che gli abbia il Denunciante, altrettanto il Reggimento del Soldato, che si fosse pensato di subornare, ed il rimanente gli Spedali del luogo, o della Provincia. Nel caso che il Delinquente non abbia beni sufficienti per pagare interamente l'ammenda, farà con preferenza pagato il premio al Denunciante sopra
l'asse

l'affe del detto Delinquente: e quando sia affatto insolubile, farà Nostra cura il far soddisfare l'accennato premio. Che se il reo fosse Donna di qualunque età, farà essa rinchiusa sua vita durante nella Casa di Penitenza, e condannata all'ammenda di cento ducati a beneficio del Denunciante; al quale faremo soddisfare dal Nostro Erario tal somma, se la persona colpevole non fosse in istato di pagare. Ma i suddetti Reclutanti, e Seduttori, se con effetto avessero subornato Soldati, o Bassi-Ufiziali, i quali si verificasse essere usciti da' Nostri Dominj, faranno condannati alla forca; ed il Denunciante farà beneficiato colle somme descritte, di conto del Nostro Real Erario.

ART. V. Ogni Persona pagana di qualunque condizione, o sesso, che farà accusata, e convinta di aver tentato sedurre, per qualunque mezzo, un Basso-Ufiziale, o Soldato delle Nostre Truppe a disertare, e ad ingaggiarsi in qualche altra Truppa de' Nostri Eserciti, o gli farà prendere qualunque altro stato; farà condannata a pagare trecento ducati di ammenda, di cui se ne applicheranno cento al Reggimento del Disertore, cento al Denunciante, e il resto agli Spedali della Provincia; e in caso che il Delinquente non avesse come pagare, si terrà costui in presidio, o rilegazione per quattro anni.

Che tentassero di sedurre Bassi-Ufiziali, e Soldati a disertare, e ad ingaggiarsi in altro Reggimento, o a prendere altro stato.

ART. VI. Vogliamo che incorrano nella stessa pena, descritta nel precedente Articolo, quei Pagani,

Che vendessero, prestassero, o donassero vestimenti, ed utensi

Uffiziali, per fuggire, ai Soldati, e Bassi-Uffiziali.

che faranno accusati, e convinti di aver venduto, prestato, o donato vestimenti di qualunque sorta ad ogni Basso-Uffiziale, o Soldato, e di averlo fornito di utensilj per facilitargli la fuga. E siccome il mezzo più usitato per iscalare le fortificazioni è quello di procurarsi delle corde, o molto spago; così da Noi si vieta, sotto le stesse pene, ad ogni Cittadino, o Mercatante dimorante nelle Città, nelle Piazze, ne' Borghi, e ne' Castelli, di vendere, o prestare delle corde, o lungo spago ad alcun Basso-Uffiziale, o Soldato, quando ciò non avvenisse in presenza di un Uffiziale della sua Compagnia, o del suo Squadrone.

Che insegnassero il cammino ai Difertori, o il mezzo da mettersi in salvo.

ART.VII. Sarà condannato a cento ducati di ammenda qualunque Pagano, accusato, e convinto di aver favorita la diserzione di un Basso-Uffiziale, o Soldato, conoscendolo per Difertore, con insegnargli il cammino da tenere, o il mezzo da mettersi in salvo, o di evitare le ricerche. Di tal somma si daranno cinquanta ducati al Reggimento del Difertore, e cinquanta al Denunciante. Ed in caso che il reo non abbia come pagare, resterà egli sei mesi in prigione.

Che comperassero, o nascondessero abiti di munizione de' Bassi-Uffiziali, e Soldati, o ne comperassero altri effetti.

ART.VIII. A consimil pena farà condannato ogni Pagano, che sia accusato, e convinto di avere o comperati, o nascosti gli abiti uniformi di munizione de' Bassi-Uffiziali, o Soldati, i quali stiano al Nostro actual Servizio, e non abbiano ottenuta la loro licenza assoluta. Vietiamo inoltre, sotto le stesse pene,

ne , a qualsivoglia Pagano di comperare abiti , ed effetti di qualunque sorta , che un Basso-Ufiziale , o Soldato voglia vendere , purchè non sia in presenza di un Ufiziale della sua Compagnia , o del suo Squadrone : e nel caso che il colpevole non abbia come pagar l'ammenda , vogliamo che il medesimo sia ristretto per sei mesi in carcere .

ART. IX. Ogni Pagano , che si lasci sedurre da qualche Corruptore a portare ambasciata a Bassi-Ufiziali , o Soldati , per indurgli a disertare , fissando loro abboccamenti , o consegnando ai medesimi viglietti , o lettere ; farà condannato all'ammenda di dugento cinquanta ducati ; de' quali , cinquanta andranno a beneficio del Reggimento del Disertore , cinquanta al Denunciante , ed il rimanente si applicherà agli Spedali della Provincia : e non avendo il Delinquente come soddisfare la pena suddetta , farà egli condannato a quattro anni di presidio , o rilegazione . Vogliamo inoltre che sia proibito ad ogni Paesano (sia Uomo , o Donna) il quale ricevesse per la Posta , o per altra via lettere di Bassi-Ufiziali , o Soldati , presenti ne' loro Corpi , di consegnarle direttamente a quelli , a cui dette lettere faranno indirizzate : ma ordiniamo che le porti all' Ufiziale Comandante del Reggimento , o della Truppa , dove servono i suddetti Bassi-Ufiziali , e Soldati ; sotto pena di venticinque ducati di ammenda ; e non essendo in grado di pagare , sotto pena di tre mesi di carcere .

Che da parte de' Corruptori portassero ambasciate , o lettere ai Bassi-Ufiziali , o Soldati per indurgli a disertare ; o che portassero ad essi le loro lettere , e non ai Comandanti .

ART. X.

Contro le Univer-
sità, a portata di di-
stinguere i colpi di
Cannone delle Piaz-
ze, e de' Castelli,
ed altro segno, che
trascurassero di spe-
dir gente per l'arre-
sto de' Difertori.

ART.X. Vogliamo inoltre che tutte le Univer-
sità delle Città, de' Borghi, Villaggi, e Cafali, situa-
ti nelle vicinanze delle Piazze, e de' Castelli, o de'
Quartieri di Truppe, a portata di poter distinguere
i colpi di Cannone, o altri segni fissati da' Coman-
danti delle Provincie, siano obbligate a sommini-
strare un numero di Abitanti corrispondente alle lo-
ro Popolazioni, secondo lo stabilimento fattone da'
Comandanti suddetti; i quali Abitanti dovranno an-
dare ad impostarsi ne' luoghi, o passaggi assegnati
ad essi a farvi le Ronde per arrestare i Difertori,
che vi pervenissero: e in caso di contravvenzione,
o che si provasse di esser passati Difertori per detti
luoghi, o passaggi, ch'essi Abitanti doveano guarda-
re; le Università faranno tenute all'ammenda di
cento ducati per ogni Difertore, venticinque de' qua-
li andranno a beneficio della Cassa di Reclute del
Reggimento del Difertore, venticinque al Denun-
ciante, e il resto sarà impiegato a mantenere i pesi
delle Università vicine. I suddetti luoghi, e passag-
gi per farvi le Ronde saranno con prevenzione fis-
sati dal Comandante della Piazza d'armi, o del
Quartier Militare più vicino; il qual Comandante,
dopo di averne ottenuta la Nostra approvazione per
via del Ministro della Guerra, ne spedisce l'ordine
al rispettivo Governatore locale, che sarà rispon-
sabile dell'esecuzione del presente Articolo.

Contro i Borghi, Vil-
laggi, e Cafali, che
fra tre mesi non ri-

ART.XI. Sarà parimente soggetto all'ammenda
di cento ducati in pro del Denunciante ogni Bor-

go,

go , Villaggio , o Casale , nel quale possa provarsi che un Seduttore , o una Seduttrice siano dimorati tre mesi , praticando tal mestiere , senza essere stati rivelati .

velassero i Seduttori ivi alloggiati.

ART.XII. Resta benanche proibito , sotto pena di cinquanta ducati in beneficio del più vicino Spedale , ad ogni Governante , Sindaco , ed Eletto , e ad ogni altro Ufiziale Municipale , di alloggiare Bassi-Ufiziali , o Soldati (che sono in Marcia co' proprj Reggimenti) ne' loro Poderi , o nelle loro Case , dipendenti da'luoghi principali dell'alloggio del Reggimento , e che sieno distanti da' medesimi più di un miglio , e mezzo ; purchè tali Case , e Poderi non fossero capaci di contenere un' intera Compagnia co' suoi Ufiziali . Che se il luogo principale non fosse sufficiente ad alloggiarvi tutta la Truppa , e il Comandante del Corpo preferisse di farla alloggiare dentro de' Magazzini di grano , o di altro , piuttosto che di lasciarla dispersa ; faranno essi Ufiziali Municipali obbligati di somministrare tali Magazzini , quando non siano pieni , o quando possano esser votati senz' alcun danno , o inconveniente ; e faranno dare un fascio di paglia ad ogni Soldato per coricarvisi : nel qual caso il Comandante del Reggimento , e il Reggimento stesso faranno risponsabili degli accidenti , o danni , che potranno accadere per cagione di detto alloggio , a vista del Processo verbale , che in presenza loro , e de' Governanti delle Università ne formeranno le rispettive Corti locali :

Contro gli Ufiziali Municipali , che in Marcia alloggiassero Bassi-Ufiziali , e Soldati in luoghi distanti dall' alloggio del Reggimento ; o in altra guisa contravvenissero allo stabilimento per Palloggio degli Ufiziali .

ma

ma in caso di opposizione, o rifiuto de' Governanti suddetti, di conformarsi alle accennate disposizioni, il Comandante del Reggimento ne farà formare un Processo verbale, di cui ne rimetterà copia al Preside, al Comandante della Provincia, ed al Ministro della Guerra. Ordiniamo inoltre ai suddetti Governanti di alloggiare sempre gli Uffiziali delle Compagnie (o siano in Marcia, o in Guernigione) a portata delle loro Truppe, e gli Uffiziali Superiori, e dello Stato Maggiore più da presso che sia possibile al loro Reggimento: proibendo espressamente ad ognuno de' detti Governanti di aver de' riguardi, e di concedere l'esenzioni contrarie agli Stabilitimenti. Laonde prescriviamo ai Comandanti de' Corpi di prendere una nota esatta degli alloggiamenti, che da' detti Governanti siano stati esentati per particolar favore contro il disposto delle Ordinanze, e di darne immediatamente parte al Comandante della Provincia, e al Ministro della Guerra.

Ricompensa pe' Soldati, Milizioti, Birri, e Pagani, che arrestano Difertori.

ART. XIII. Qualunque Soldato di Truppa regolata, Miliziotto, Birro, o Pagano, che arrestasse Bassi-Uffiziali, e Soldati difertori, riceverà in ricompensa otto ducati per ciascun Difertore arrestato; la qual gratificazione si pagherà subito da' rispettivi Corpi sul fondo di Reclutazione, senza farsi fugli averi de' Difertori alcuno sconto per tal motivo, e verrà poi rimborsata di Real conto dal Fondo del Ramo Militare: ben inteso che tali gratificazioni si divideranno anche agli altri Catturanti, se vi siano stati,

ti, ed a coloro, che denunciando i Difertori gli avessero fatti arrestare; e che la stessa regola si osserverà quando gli arresti siano stati eseguiti da intere Partite di Soldati, Miliziotti, Birri, o Pagani.

ART. XIV. I Difertori arrestati da' Miliziotti, Birri, o Pagani, faranno condotti alla più vicina Piazza d'Arme, o Udienza Provinciale, e consegnati in quelle forze: ed i rispettivi Corpi faranno subito dare ai Catturanti la stabilita ricompensa, nel modo detto nel precedente Articolo, indipendentemente dalle spese del trasporto de' detti Difertori, le quali dovranno pagarsi di Real conto dal Fondo del Ramo Militare, anche se l'arresto, e il trasporto si fossero fatti da Partite di Truppa regolata.

Dove si debbono condurre i Difertori arrestati da Miliziotti, Birri, e Pagani.

ART. XV. Per la punizione de' delitti contenuti in questo Capitolo VI. si eseguirà qualche sta disposto negli Articoli XII., XIII., e XIV. del Capitolo V.

Modo come punirsi i delitti contenuti in questo Cap. VI.

CONCHIUSIONE.

E' Nostra Real Volontà che quanto si è prescritto ne' sei Capitoli di questa Ordinanza si offervi inviolabilmente, e senza interpretazione da ognuno, a cui appartenga; e che tutt' i Capitani Generali, Comandanti Generali, il Vicerè della Sicilia, i Comandanti particolari, gl' Ispettori Generali, e particolari, gli Uffiziali Superiori de' No-

stri

44 *Editto per l'arresto de' Difertori. Cap.VI.*

stri Eserciti di Terra, e di Mare, i Magistrati Militari, e Politici, gl' Intendenti dell' Esercito di Terra, e di Mare, Commiffarj Ordinatori, e di Guerra, ed ogni altro, ch' eserciti legittima autorità ne' Nostri Dominj, eseguan, e facciano eseguir puntualmente la suddetta Ordinanza: la quale sarà firmata di Nostra Real Mano, munita del Sigillo delle Reali Arme, sottoscritta dal Nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato del Ripartimento di Affari Esteri, Poste, Guerra, Marina, e Commercio Marittimo, e pubblicata nelle solite forme. Dato in Napoli ai tredici di Agosto del mille settecento novantuno.

F E R D I N A N D O.

Luogo del † Sigillo.

GIOVANNI ACTON.

I N D I C E.

- CAP. I. Delle pene pronunciate contro i Difertori.** pag. 3
 Idea preliminare del delitto della diserzione, e della sua pena. *ivi*
- CAP. II. Del Ritorno volontario de' Difertori.** *ivi*
 Quando un Soldato debba riputarsi Difertore, e quando Emanfore, allontanandosi dalla Compagnia. *ivi*
 Ed allontanandosi dalla Guardia, o da un Distaccamento. 4
 E quando siasi portato fuori de' limiti stabiliti. 5
 E quando ritorni prima del tempo stabilito per la consumata diserzione. *ivi*
 Idea generale de' Difertori, che ritornano spontaneamente. *ivi*
 Limite pel Ritorno volontario in tempo di pace, e in tempo di guerra. *ivi*
 Il Difertore, che in tempo di pace ritorna fra dieci giorni. 6
 Che in tempo di guerra ritorna fra dieci giorni. *ivi*
 Che vi ritorna, dopo essere stato al Nemico. *ivi*
 Il Soldato, che diserta un giorno prima della Battaglia, o da un luogo di guerra. *ivi*
 Che disertando in tempo di pace ritorna fra tre mesi, ma dopo dieci giorni della diserzione. *ivi*
 Che avendo scalato le Muraglie ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra. *ivi*
 Che disertando abbia portato arme da fuoco, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra. *ivi*
 Che abbia portato le sue arme da fuoco, e scalato le Muraglie. 7
 Che in tempo di pace disertati stando di Servizio, e ritorni fra dieci giorni, o fra tre mesi. *ivi*
 Che in tempo di guerra disertati stando di Servizio, e ritorni fra dieci giorni. *ivi*
 Che disertati stando in Sentinella, o Yedetta, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra. *ivi*
 Il Capo del Complotto, che ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra dieci giorni in tempo di guerra. *ivi*
 Il Difertore, che abbia portato seco il suo, o l'altrui Cavallo, e ritorni fra dieci giorni in tempo di pace, e fra tre mesi in tempo di guerra. 8
 Il Difertore recidivo, che ritorni ne' termini stabiliti. *ivi*
 Il Soldato difertore, che gode del Ritorno volontario, conserverà nella Compagnia la stessa anzianità; e sarà suscettibile di avanzamento: ma s'è Basso. Ufiziale, incomincerà a servir da Soldato. *ivi*
 Metodo come i Difertori possono profittare della grazia del Ritorno volontario. *ivi*
 I Certificati de' Commissarj di Guerra, e de' Magistrati locali, a cui si presentino i Difertori, non sono valevoli a prolungare la grazia del Ritorno oltre ai termini stabiliti. 9
 Il Difertore ritornato al Corpo a chi si presenterà. *ivi*
 E se il Reggimento sta in Campagna. 10
 I varj casi, in cui il Soldato si considera disertato in tempo di pace, o di guerra: ed applicazione delle pene relative. *ivi*
 Difertori di un Corpo, che s'ingaggino in un altro. 11
- CAP. III. De' Difertori arrestati.** 12
 Annunzio delle pene pe' Difertori arrestati. *ivi*
 Pene contro i Soldati, che disertino in tempo di pace, non essendo di Servizio. *ivi*
 Che non essendo di Servizio disertino in tempo di Guerra. *ivi*
 Che disertino dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o disertino da un Distaccamento inviato contro del Nemi-


- co, da una Piazza assediata, o da una Trincea. *ivi*
- Che colle dette circostanze disertino al Nemico. 13
- Che, non essendo di Servizio, disertino dopo scalate le Mura, o altro Riparo: e se disertino al Nemico. *ivi*
- Che in tempo di pace disertino stando di Servizio, o in Sentinella, o Vedetta. *ivi*
- Che in tempo di Guerra disertino colle dette circostanze. *ivi*
- Che vengano trovati fra Nemici. *ivi*
- Che siano Capi del Complotto di diserzione. 14
- Che siano partecipi del Complotto non perfezionato. *ivi*
- Che non iscoprono i Complotti, avendone scienza. *ivi*
- Ricompensa pe' Soldati, che scoprono un Complotto, o un Disertore. *ivi*
- Pene contro il Soldato reo di furto, e di diserzione. 15
- Che nel disertare abbia condotto seco il suo Cavallo, o le sue Armi; o Cavalli, o armi altrui. *ivi*
- Che nell' essere arrestato come disertore da Militari si difenda colle arme; o che disertando assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia. 16
- Che si difendesse colle arme nell' essere arrestato come reo di diserzione, o di altro delitto da Birri, e Pagani. *ivi*
- Che facesse conato di diserzione, o fosse incontrato con abiti mentiti per commetterla. *ivi*
- Che fosse recidivo nella diserzione. 17
- Che disertando dal suo Corpo si sia ingaggiato in altro Corpo. *ivi*
- Che abbia di più il reato di furto. *ivi*
- Soldati rei, degradati prima di subir pena afflittiva per mano degli Esecutori di giustizia. *ivi*
- Pene quando vi sono circostanze complicate riguardo alla diserzione. *ivi*
- Gli Uffiziali, e Bassi-Uffiziali disertori come castigati. 18
- Bassi-Uffiziali, e Soldati arrestati, obbligati all'aumento di servizio, faranno polti alla coda della Compagnia. *ivi*
- I Disertori, che dovessero continuare a servire, faranno equipaggiati su' fordi rispettivi. 19
- Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima, come puniti. *ivi*
- CAP. IV. De' Soldati assenti con licenza, o usciti dallo Spedale; e delle Reclute.** *ivi*
- Soldati con licenza, che ritornano nel termine di tre mesi dopo spirata questa, godranno del Ritorno volontario. *ivi*
- Dopo i tre mesi saranno esclusi da tal grazia. 20
- Se sono arrestati fra i tre mesi. *ivi*
- Soldati usciti dallo Spedale, che non giungono al Reggimento nel termine fissato nel viglietto di uscita. *ivi*
- Se sono arrestati fuori della strada prescritta nel viglietto di uscita. *ivi*
- Recluta fuggita, se ritorna fra due mesi, o dopo. 21
- Se sia arrestata fra i due mesi, o dopo; e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. *ivi*
- Se si sia allontanata dal cammino, che conduce direttamente al Reggimento, e vi giunga fra due mesi; o se sia arrestata prima, o dopo i due mesi: e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. *ivi*
- Se non abbia proseguito il cammino, e si presenti al Corpo fra due mesi; se sia arrestata fra due mesi, o dopo; o vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. 22
- Pratica per inviar le Reclute al Reggimento. *ivi*
- Pratica per le Reclute fuggite, che vogliono profittare del Ritorno volontario. 23
- Annunzio di altre preferzioni per le Reclute, che godono del Ritorno volontario. 24
- Re.*

- Recluta ingaggiata per due Corpi, se dichiara il secondo ingaggiamento nel primo Corpo. *ivi*
- Se non lo dichiara, ed è scoperta. *ivi*
- Se lo dichiara nel secondo Corpo. 25
- E se non lo dichiara, ed è scoperta. *ivi*
- Recluta ingaggiata in due Reggimenti, che non ritorna ad alcuno de' due. *ivi*
- Che prende più di due ingaggiamenti. 26
- Recluta, che nell' ingaggiarsi abbia dato falsi segni di sua persona. *ivi*
- Bassi-Uffiziali, e Soldati, riformati per infermità, o cassati vergognosamente, se non lo dichiarino nel prendere nuovo ingaggiamento. *ivi*
- Uffiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno al Soldato, avendo scienza del primo. 27
- Gentiluomini, che nell' ingaggiarsi avranno taciuta la loro condizione. *ivi*
- CAP.V. *Del Giudizio de' Disertori.* *ivi*
- Annunzio pel giudizio contumaciale contro de' Disertori. *ivi*
- Lo stesso, contro i Soldati, che non ritornano nel tempo stabilito dopo spirata la licenza, o dopo usciti dallo Spedale. 28
- Lo stesso, contro i Soldati esclusi dal Ritorno volontario per le circostanze aggravanti della diserzione. *ivi*
- Sentenze in contumacia a chi rimesse. *ivi*
- Ricerche da farsi dagli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Magistrati per rinvenire, ed arrestare i Disertori. *ivi*
- Punizione per gli Uffiziali locali, Magistrati, Birri, e Paesani ignobili, che trascurano l'arresto de' Disertori; e pe' Birri, e Paesani ignobili, che, incaricati di condurre Disertori, li lasciano fuggire. 29
- Sorteggio pe' Disertori di uno stesso Reggimento, condannati a pena capitale. *ivi*
- Capo-Completo escluso dal Sorteggio. *ivi*
- Pena per quelli, che, dopo il Sorteggio, siano esclusi dalla pena Capitale. 30
- Prescrizione pe' Sacri asili, dove rifuggono i rei. *ivi*
- Modo come riabilitare al servizio i puniti colla pena della bacchetta, data per delitti non infamanti. 32
- Procedimento de' Consigli di Guerra sul delitto della diserzione, ed in quali casi. 33
- Esecuzione delle sentenze de' Consigli di Guerra. *ivi*
- Disertori attualmente sotto il Giudice, o tuttavia assenti, come trattati. 34
- CAP.VI. *Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arrestare tutt' i Disertori.* 35
- Divieto, e pene per chi protegge, nasconde, ricetta, assiste, o impiega Disertori. *ivi*
- Pene contro i Paesani, che trascurano l'arresto de' Disertori. *ivi*
- Che colle arme liberano i Disertori dalle mani de' Catturanti. 36
- Che facessero i Seduttori, o Reclutanti stranieri. *ivi*
- Che tentassero di sedurre Bassi-Uffiziali, e Soldati a disertare, e ad ingaggiarsi in altro Reggimento, o a prendere altro stato. 37
- Che vendessero, prestassero, o donassero vestimenti, ed utensij, per fuggire, ai Soldati, e Bassi-Uffiziali. *ivi*
- Che insegnassero il cammino ai Disertori, o il mezzo da mettersi in salvo. 38
- Che comperassero, o nascondessero abiti di munizione de' Bassi-Uffiziali, e Soldati, o ne comperassero altri effetti. *ivi*
- Che da parte de' Corruptori portassero ambasciate, o lettere ai Bassi-Uffiziali, o Soldati per indurli a disertare; o che portassero ad essi le loro lettere, e non ai Comandanti. 39
- Con-

Contro le Università , a portata di distinguere i colpi di Cannone delle Piazze , e de' Castelli , ed altro segno , che trascurassero di spedir gente per l'arresto de' Difertori .	40	stanti dall' alloggio del Reggimento ; o in altra guisa contravvenissero allo stabilimento per l'alloggio degli Ufiziali .	41
Contro i Borghi , Villaggi , e Casali , che fra tre mesi non rivelassero i Seduttori ivi alloggiati .	ivi	Ricompensa pe' Soldati , Milizioti , Birri , e Pagani , che arrestano Difertori .	42
Contro gli Ufiziali Municipali , che in Marcia alloggiassero Bassi-Ufiziali , e Soldati in luoghi di-		Dove si debbono condurre i Difertori arrestati da Milizioti , Birri , e Pagani .	43
		Modo come punirsi i delitti contenuti in questo Cap. VI.	ivi
		Conchiuisione .	ivi

678834

JBN





BIBLIOTECA
M